

(Azioni comuni adottate dal Consiglio dell'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 10 marzo 1995

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'unità Droghe di Europol

(95/73/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando che gli Stati membri ritengono di interesse comune la creazione dell'unità Droghe di Europol, conformemente all'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea;

considerando che nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 28 e 29 giugno 1991 il Consiglio europeo ha preso atto delle proposte per l'istituzione di un Ufficio europeo di polizia (Europol), ha accettato gli obiettivi definiti in dette proposte e ha raccomandato che fossero esaminate più dettagliatamente;

considerando che nella relazione presentata al Consiglio europeo il 4 dicembre 1991 i ministri si sono unanimemente dichiarati d'accordo sull'istituzione di Europol con la creazione, in primo luogo, di un'unità di informazioni in materia di droga, da sviluppare in un prossimo futuro;

considerando che nella riunione tenutasi a Maastricht il 9 e 10 dicembre 1991 il Consiglio europeo ha deciso la creazione di Europol con il compito iniziale di organizzare lo scambio di informazioni sugli stupefacenti fra gli Stati membri e ha incaricato i ministri di adottare in tempi rapidi le misure necessarie a tale scopo;

considerando che nella riunione tenutasi a Lisbona il 26 e 27 giugno 1992 il Consiglio europeo ha raccomandato l'elaborazione di una convenzione relativa all'istituzione di Europol;

considerando che è necessario che prima dell'entrata in vigore di tale convenzione gli Stati membri cooperino nell'ambito di una struttura appropriata;

considerando che, data l'urgenza di affrontare i problemi del traffico illecito internazionale della droga, del riciclag-

gio di denaro ad esso associato e della criminalità organizzata, i ministri hanno raccomandato, nella sessione speciale del 18 settembre 1992, che la prima fase di Europol, cioè l'unità Droghe di Europol, fosse attuata al più tardi il 1° gennaio 1993;

considerando la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee e di Europol, secondo cui Europol e l'unità Droghe di Europol avranno la loro sede all'Aia;

considerando che gli Stati membri dispongono già di una struttura provvisoria di cooperazione tramite l'unità Droghe di Europol, creata dall'accordo ministeriale del 2 giugno 1993 sull'istituzione di tale unità e in funzione dal gennaio del 1994;

considerando che nella riunione tenutasi a Essen il 9 e 10 dicembre 1994 il Consiglio europeo ha deciso di estendere il mandato dell'unità Droghe di Europol alla lotta contro il traffico illecito di materie radioattive e sostanze nucleari, le organizzazioni di immigrazione clandestina, il traffico illecito di autoveicoli e il riciclaggio di capitali connesso con queste forme di criminalità;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo del 9 e 10 dicembre 1994 secondo cui è stato deciso che la convenzione per l'istituzione di Europol dovrebbe essere conclusa al più tardi per il Consiglio europeo di Cannes, nonché la volontà di prendere a tal fine tutte le iniziative necessarie,

DECIDE:

Articolo 1

All'unità Droghe di Europol, in prosieguo «Unità», inizialmente creata dall'accordo ministeriale del 2 giugno 1993, si applicano le regole indicate in appresso.

*Articolo 2***Obiettivi e campo di applicazione**

1. Ogni Stato membro invia uno o più ufficiali di collegamento all'Aia, allo scopo di costituire con gli ufficiali di collegamento degli altri Stati membri una squadra che coopererà nell'ambito dell'Unità.

2. L'Unità ha funzioni di squadra non operativa incaricata dello scambio e dell'analisi di dati e informazioni, ove riguardino due o più Stati membri, concernenti:

- a) il traffico illecito di droga,
- b) il traffico illecito di materie radioattive e sostanze nucleari,
- c) le organizzazioni di immigrazione clandestina,
- d) il traffico illecito di autoveicoli,

nonché le organizzazioni criminali implicate e le relative attività di riciclaggio.

3. L'obiettivo dell'Unità consiste nell'aiutare la polizia e gli altri servizi competenti a lottare più efficacemente, negli e fra gli Stati membri, contro le attività criminali di cui al paragrafo 2.

A tal fine, i membri dell'Unità, agendo conformemente alla loro legislazione nazionale, alle altre norme giuridiche pertinenti, e alle istruzioni impartite dai rispettivi Stati membri, espletano i compiti seguenti:

- a) scambio fra gli Stati membri di informazioni (comprese le informazioni personali) che permettono di approfondire particolari indagini criminali sulle forme di criminalità di cui al paragrafo 2;
- b) preparazione di relazioni sulla situazione generale e analisi di attività criminali in base ad informazioni non personali fornite dagli Stati membri o provenienti da altre fonti.

Le attività dell'Unità non pregiudicano né le altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale in materia di lotta contro le forme di criminalità di cui al paragrafo 2, né le competenze delle Comunità europee.

*Articolo 3***Trattamento dei dati**

1. Per quanto riguarda le forme di criminalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli ufficiali di collegamento comunicano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle altre norme giuridiche pertinenti e alle istruzioni impartite dai rispettivi Stati membri, le informazioni necessarie per approfondire particolari indagini criminali sulle forme di criminalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e per elaborare dati e analisi strategiche.

Per espletare questi compiti gli ufficiali di collegamento hanno accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni di polizia criminale nei rispettivi Stati membri in rapporto con la loro missione.

La protezione di tutte le informazioni contro l'accesso non autorizzato e contro ogni forma di distruzione, ivi compresa la protezione fisica dei sistemi di trattamento dei dati e delle reti deve essere garantita.

2. Le richieste di informazioni rivolte all'Unità dalla polizia o da qualsiasi altro servizio competente transitano attraverso una autorità centrale nazionale. Quest'ultima ha anche il compito di ricevere e di ritrasmettere le risposte fornite dall'Unità.

*Articolo 4***Protezione dei dati**

1. Le informazioni personali sono comunicate mediante scambio fra gli ufficiali di collegamento, ciascuno dei quali agisce conformemente alla sua legislazione nazionale, alle altre norme giuridiche pertinenti e alle istruzioni impartite dai rispettivi Stati membri in materia di trattamento delle informazioni personali e nel rispetto delle condizioni fissate dallo Stato fornitore per quanto riguarda l'utilizzazione di tali informazioni.

Ogni scambio di informazioni fra lo Stato richiedente e lo Stato fornitore si effettua unicamente su base bilaterale tramite gli ufficiali di collegamento di tali Stati.

Se nel disbrigo di una richiesta lo Stato fornitore scopre informazioni inerenti ad una delle forme di criminalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che interessano un altro Stato membro, dette informazioni possono essere messe a disposizione di quest'ultimo tramite gli ufficiali di collegamento degli Stati interessati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

2. Gli ufficiali di collegamento non trasmettono alcuna informazione di carattere personale a Stati che non siano gli Stati membri o a organizzazioni internazionali.

Ove previsto dalle rispettive legislazioni nazionali sul trattamento dei dati, gli ufficiali di collegamento conservano, esclusivamente a scopo di protezione dei dati, informazioni personali da essi trasmesse conformemente al paragrafo 1. Inoltre l'Unità non inserisce negli archivi centrali, automaticamente o in altro modo, alcun dato personale.

3. Gli Stati membri raccomandano alle rispettive autorità di protezione dei dati di verificare che le attività degli ufficiali di collegamento rispettino le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati personali e che la base comune di dati dell'Unità (ove esista) contenga soltanto dati non personali.

Per permettere il rispetto di tali raccomandazioni, gli Stati membri si impegnano affinché gli ufficiali di collegamento forniscano la massima cooperazione alle autorità nazionali competenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 5

Personale

1. L'Unità è diretta da un coordinatore. La squadra direttiva consta al massimo, oltre al coordinatore, di due coordinatori aggiunti e di altri due membri con un rapporto gerarchico diretto con il coordinatore e una sfera d'azione delimitata.

Il coordinatore, i due coordinatori aggiunti e gli altri due membri della squadra direttiva sono nominati dal Consiglio, secondo le procedure del titolo VI del trattato.

La squadra direttiva è responsabile del funzionamento giornaliero dell'Unità. Gli Stati membri impegnano i loro ufficiali di collegamento a seguire le istruzioni del coordinatore conformemente alla loro legislazione nazionale, alle altre norme giuridiche pertinenti e alle istruzioni che essi impartiscono.

2. Oltre agli ufficiali di collegamento inviati direttamente dagli Stati membri, all'Unità sono assegnate altre persone secondo un numero concordato in sede di Consiglio conformemente alle procedure del titolo VI del trattato. Il coordinatore dell'Unità è associato alla designazione di queste persone.

Articolo 6

Responsabilità

Fatta salva la responsabilità di ciascuno Stato membro in materia di controllo dei propri ufficiali di collegamento, il Consiglio esercita una sorveglianza generale sulle attività dell'Unità. A tal fine il coordinatore rende conto per iscritto, ogni sei mesi, della propria gestione e delle

attività dell'Unità. Il coordinatore fornisce anche ogni relazione e ogni altra informazione che il Consiglio dovesse chiedergli.

Articolo 7

Finanze

Gli Stati membri si assumono i costi dell'invio dei propri ufficiali di collegamento e di tutto il materiale necessario presso l'Unità. Gli altri costi di istituzione e di funzionamento dell'Unità, inizialmente pagati dal paese ospitante, sono congiuntamente a carico degli Stati membri. Il contributo annuo di ciascuno Stato membro è fissato in funzione del prodotto nazionale lordo (PNL) dello Stato membro, nel rispetto delle sue regole e procedure di bilancio, e secondo il criterio utilizzato per determinare l'elemento PNL delle risorse proprie destinate al finanziamento del bilancio generale delle Comunità europee.

Ogni anno il PNL dell'anno precedente costituisce la base di riferimento utilizzata per ciascuno Stato membro.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Essa subentra all'accordo ministeriale del 2 giugno 1993 sull'istituzione dell'unità Droghe di Europol.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MÉHAIGNERIE